



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "FILIPPO DE PISIS"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado

Via Vittorio Veneto, 54 – 20861 Brugherio (MB)

Tel. 039 2873352/54 - C.F. 94581310151

Cod. Mecc. MBIC8AM00E – Cod Univ. Fatt. UFJXS6

Email: mbic8am00e@istruzione.it PEC: mbic8am00e@pec.istruzione.it

Sito web: www.icdeppisis.edu.it

Delibera del CdD del 3/03/2026

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

(DECRETO LEGISLATIVO N.62/2017 E LEGGE N. 150/2024)

La non ammissione secondo il decreto legislativo n.62/2017 va concepita come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali di apprendimento.

Il Consiglio di classe valuta la non ammissione alla classe successiva qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse e/o il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento e delle competenze necessarie per affrontare proficuamente la classe successiva, nonostante siano stati attivati interventi di recupero, sostegno, personalizzazione e ove previsti interventi dispensativi e compensativi ove previsti.

L'ammissione alla classe successiva è subordinata ai seguenti requisiti:

A) FREQUENZA DI ALMENO $\frac{3}{4}$ DEL MONTE ORE ANNUALE*

(*Il Collegio Docenti, con delibera, può stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto, per casi eccezionali e debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunno/a consenta al Consiglio di Classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale)

**B) NON ESSERE INCORSI NELLA SANZIONE DISCIPLINARE CHE
IMPLICA L'ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE***

(*Articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n.249/1998 e ss.mm.)

**C) NON AVERE, NEL SECONDO QUADRIMESTRE, UNA
VALUTAZIONE DECIMALE NEL VOTO DI COMPORTAMENTO
INFERIORE A 6/10 (SEI/DECIMI) ***

(*Articolo 6, comma 2 bis, Legge n.150 dell'1/10/2024)

CRITERI PER L'EVENTUALE NON AMMISSIONE

Anche in presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il Consiglio di Classe può motivatamente deliberare la non ammissione alla classe successiva qualora, in sede di scrutinio finale, emerga un quadro complessivo gravemente insufficiente.

Costituisce elemento orientativo, e non automaticamente determinante, la presenza di:

- un numero significativo di insufficienze, indicativamente pari o superiore a quattro discipline;
- ovvero di insufficienze gravi o diffuse in più discipline;

qualora tali elementi risultino associati a una valutazione complessiva negativa in relazione ai seguenti indicatori, deliberati a maggioranza dal Consiglio di Classe:

1. adeguato livello di maturazione complessiva rispetto alle richieste della classe successiva.
2. concreta possibilità di recupero delle lacune nel successivo anno scolastico.
3. Impegno costante e assunzione di responsabilità nel percorso di apprendimento.
4. progressi significativi rispetto al livello di partenza.
5. Andamento disciplinare conforme alle regole della convivenza civile, fermo restando che una valutazione del comportamento inferiore a 6/10 comporta la non ammissione automatica ex lege.

La deliberazione di non ammissione è assunta a maggioranza, adeguatamente motivata e verbalizzata, nel rispetto del principio di valutazione globale e personalizzata dell'alunno.

* Il voto del docente di Religione Cattolica (per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento) partecipa alla deliberazione; qualora sia determinante, viene riportato a verbale con motivazione.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

(DECRETO LEGISLATIVO N.62/2017 E LEGGE N.150/2024)

La non ammissione all'Esame di Stato va concepita secondo il decreto legislativo n.62/2017 come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali di apprendimento.

Il Consiglio di Classe può deliberare, in sede di scrutinio finale, la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, qualora il quadro complessivo evidenzia carenze diffuse o il mancato raggiungimento delle competenze minime necessarie per affrontare l'esame di Stato, nonostante siano stati attivati interventi di recupero, sostegno, personalizzazione e interventi dispensativi e/o compensativi ove previsti.

Ai sensi della Legge n. 150/2024, la valutazione del comportamento è espressa in decimi. La valutazione inferiore a 6/10 nel secondo quadrimestre comporta la non ammissione all'Esame di Stato.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

L'ammissione è subordinata ai seguenti requisiti:

A) FREQUENZA DI ALMENO $\frac{3}{4}$ DEL MONTE ORE ANNUALE*

(*Il Collegio Docenti, con delibera, può stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto, per casi eccezionali e debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunno/a consenta al Consiglio di Classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale)

**B) NON ESSERE INCORSI NELLA SANZIONE DISCIPLINARE DI
ESCLUSIONE DALL' AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO***

(*Articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n.249/1998)

**C) AVER PARTECIPATO, ALLE PROVE NAZIONALI INVALSI DI
ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE**

**D) NON AVERE, NEL SECONDO QUADRIMESTRE, UNA VALUTAZIONE
DECIMALE NEL VOTO DI COMPORTAMENTO INFERIORE A 6/10
(SEI/DECIMI)**

(*Articolo 6, comma 2 bis, Legge n.150 dell'1/10/2024)

Cause di non ammissione deliberate dal Consiglio di Classe

In presenza dei prerequisiti sopra elencati, il Consiglio di Classe può motivatamente deliberare la non ammissione qualora emerga un quadro complessivo gravemente insufficiente.

La valutazione collegiale tiene conto dei seguenti indicatori:

1. Acquisizione delle competenze di base necessarie per affrontare l'Esame di Stato.
2. Maturazione personale e scolastica complessiva, coerente con le richieste della scuola secondaria di secondo grado.
3. Impegno e responsabilità dimostrati durante l'anno scolastico.
4. Progressi registrati rispetto al livello di partenza.
5. Andamento disciplinare complessivo, coerente con le regole della convivenza scolastica.

La deliberazione è assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio di Classe, adeguatamente motivata e verbalizzata, nel rispetto del principio di valutazione globale, collegiale e personalizzata dell'alunno/a.

* Il voto del docente di Religione Cattolica (per gli alunni che si avvalgono dell'insegnamento) partecipa alla deliberazione; qualora sia determinante, viene riportato a verbale con motivazione.